



AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

DISCIPLINARE di INCARICO

di affidamento dell'incarico di membro della commissione tecnica giudicatrice relativa al SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL PORTO DI TARANTO - ANNI 2015-2017 - CIG: 6358435A8B.

In attuazione del decreto di nomina della Commissione giudicatrice n. 91/15 in data 25.09.2015, l'incarico viene conferito ai sensi dell'art. 84 del D.lgs 163/2006 a ing. Francesco LATERZA, nato a [REDACTED], residente a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], in qualità di componente esperto esterno alla Stazione appaltante sottoscrivendo l'accetta.

Art. 1

Modalità di espletamento dell'incarico

L'incarico consiste nella partecipazione alle sedute della commissione tecnica e nello svolgimento di tutte le attività relative alla valutazione delle offerte di gara.

Alla Commissione è demandato, in particolare:

- a) di procedere all'esame di conformità della documentazione amministrativa indicata nei documenti a base di gara comminando l'esclusione a carico dei concorrenti che abbiano presentato documentazione difforme con facoltà di evidenziare eventuali necessità di integrazioni istruttorie cui provvederà, ove occorra, direttamente la Stazione appaltante su richiesta del Presidente della Commissione;
- b) di provvedere all'esame e valutazione delle offerte tecniche secondo i criteri indicati nella documentazione a base di gara;
- c) di provvedere all'individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse;
- d) di provvedere all'aggiudicazione provvisoria della gara in favore del soggetto risultato primo nella graduatoria di merito.

Art. 2

Termine per l'espletamento dell'incarico

L'incarico dovrà essere espletato entro giorni 60 solari decorrenti dalla prima seduta di gara salvo eventuale proroga, sino alla formulazione della graduatoria di gara.

Art. 3

Incompatibilità

L'incaricato dichiara, con la sottoscrizione del presente disciplinare, di non incorrere nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 84, commi 4, 5 e 7 ⁽¹⁾ del Codice dei contratti, né di incorrere

(1) 4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.

6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o

nelle cause di astensione previste dall'art. 51 e 52 ⁽²⁾ del codice di procedura civile, né di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale e richiamati nell'art. 35-bis del D.lgs. 165/2000 e dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

Art. 4

Calcolo e pagamento del compenso

Il compenso per il Commissario esterno ammonta ad € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre IVA ed oneri previdenziali, nonché un rimborso spese forfettario pari ad € 250,00/seduta. Il pagamento del compenso si effettuerà in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla presentazione di apposita ricevuta fiscale/fattura a seguito di proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria.

L'invio delle fatture di pagamento avverrà esclusivamente in formato elettronico, ai sensi del D.M. n. 55/13, utilizzando il Codice Univoco Ufficio UF041C e il nome ufficio Uff_eFatturaPA. Le fatture dovranno, inoltre, riportare il CIG (codice identificativo di gara), il CUP ed il riferimento al disciplinare di incarico.

Art. 6

Definizione delle controversie

Tutte le controversie che dovessero venire in essere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla liquidazione del compenso previsto, saranno deferite alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo (TAR Puglia – Lecce).

Taranto, li 20/08/2015

Il Componente di commissione

Il Commissario Straordinario

colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 codice di procedura civile.

⁽²⁾ Art. 51.

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52.

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.